

Prot. 2006/9796/GIOCHI/UD

NOTA ESPLICATIVA

AL REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELL'1 MARZO 2006, N. 111 RECANTE NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA SU EVENTI SPORTIVI, DIVERSI DALLE CORSE DEI CAVALLI, E SU EVENTI NON SPORTIVI DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 286, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2006 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 marzo 2006, n. 111 recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito regolamento di gioco o regolamento) sono stabilite importanti novità che saranno gradualmente introdotte in funzione dei necessari adempimenti, anche di carattere informatico, finalizzati all'adeguamento delle reti distributive. A tal fine i concessionari sono tenuti a conformare i programmi informatici agli adeguamenti tecnici stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

SISTEMI DI MAGGIORAZIONE DELLE VINCITE E BONUS PROMOZIONALI

Il nuovo regolamento di gioco delle scommesse abolisce i sistemi di maggiorazione delle quote "obbligatori" per le scommesse multiple ed introduce all'articolo 9, comma 4, è facoltà del concessionario stabilire sistemi di maggiorazione delle vincite per le scommesse multiple.

In generale è possibile distinguere due meccanismi per riconoscere maggiori somme di denaro ai giocatori; entrambi sono facoltativi e rappresentano modalità di promozione del gioco:

1. maggiorazione delle vincite, disciplinata dal regolamento in oggetto, connessa all'effettuazione di una scommessa multipla, che impatta direttamente sull'importo delle vincite;

2. bonus promozionali ai giocatori, non regolati dal regolamento in questione e sono accordati dal concessionario o in sede di stipula del contratto di gioco o/e al verificarsi di condizioni fissate dallo stesso e comunque non necessariamente riconducibili all'effettuazione della scommessa. Tali modalità promozionali non necessitano di comunicazioni al Totalizzatore nazionale. In merito ai sistemi di maggiorazione delle vincite, si precisa che a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento in questione i concessionari possono optare per l'applicazione:

-del sistema di maggiorazione delle vincite come di seguito stabilito:

"L'importo della vincita è maggiorato del 5 per cento per le scommesse quaduple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque. Resta fermo che non è consentita l'accettazione di scommesse la cui vincita potenziale sia superiore a 10.000,00 (diecimila) euro."

-ovvero nessun sistema di maggiorazione delle vincite.

L'Amministrazione si riserva, sentiti i concessionari e Sogei, di valutare la fattibilità tecnica di sistemi di maggiorazione delle vincite diversamente stabiliti rispetto al precedente punto.

PERCENTUALI DI ALLIBRAMENTO

L'articolo 12, comma 2, del regolamento prevede che AAMS possa introdurre limitazioni alla percentuale di allibramento.

In assenza di tali limiti, non è necessario che il concessionario comunichi al Totalizzatore nazionale le quote offerte agli scommettitori. Resta obbligatorio, invece, inviare al Totalizzatore nazionale l'handicap, per le scommesse che lo prevedono, al fine di determinare correttamente quelle vincenti.

ESITI IN PARITÀ

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento AAMS stabilisce le modalità di determinazione della quota nei casi di parità, per le tipologie di scommessa che prevedono due o più possibilità di vincita. In particolare si precisa che: " Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:

$K = 1 - \frac{(\text{numero vincite da pagare per effetto della parità} - \text{vincite offerte})}{\text{vincite da pagare per effetto della parità}}$.

Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso.

LIMITE MASSIMO DELLE SCOMMESSE AMMISSIBILI

Il limite massimo di avvenimenti o frazioni di avvenimenti di cui si compone una scommessa multipla è fissato in 14.

CODICI TRIBUTO PER LE VINCITE ED I RIMBORSI PRESCRITTI

A decorrere dal 1° luglio 2006 le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti dovranno essere versati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento, con il modello F24 sezione Accise/Monopoli; entro tale data AAMS provvederà a comunicare ai concessionari il codice tributo da utilizzare per il versamento.

Roma, 23 marzo 2006

Il Direttore

Antonio Tagliaferrì